

INPS



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione provinciale Como

CIGO CAUSALE COVID-19 - D.L. N. 137/2020 E N. 149/2020

DURATA

Sono disponibili altre **6 settimane** di cassa integrazione con causale Covid-19, da utilizzare **fra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021**.

PRECISAZIONI IMPORTANTI

Le nuove 6 settimane sono **RICONOSCIUTE** ai datori di lavoro ai quali sono state autorizzate tutte le 9 + 9 settimane previste dal D.L. n. 104/2020. Possono beneficiare di queste 6 settimane anche i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020, che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Come per i precedenti decreti, RICONOSCIUTE non significa che per presentare le nuove domande di CIGO le aziende devono attendere l'autorizzazione delle domande trasmesse in precedenza (l'importante è che abbiano già RICHIESTO le vecchie 9 + 9 settimane).

RICONOSCIUTE significa che l'Istituto autorizzerà le domande di CIGO ex D.L. n. 137/2020, solo se avrà accertato l'avvenuta autorizzazione di tutte le 9 + 9 settimane ex D.L. n. 104/2020.

A decorrere dal 16 novembre 2020, i periodi di CIGO vengono conteggiati come rientranti nella nuova normativa, anche se precedentemente autorizzati in base alla vecchia normativa.

Si conferma che non è consentito recuperare i giorni di CIGO autorizzati e non fruiti a partire dal 13 luglio 2020.

BENEFICIARI

Solo per le **nuove 6 settimane**: lavoratori in forza all'azienda alla data del **9 novembre 2020**.

INPS



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione provinciale Como

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE

- a) termine ordinario = entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa;
- b) termine prorogato al 15 novembre 2020 per tutte le domande di CIGO ex D.L. n. 18/2020 (9 + 5 + 4 settimane) che, in base alla data di inizio effettivo della CIGO dovevano ordinariamente essere presentate tra l'1 e il 30 settembre 2020. Sono escluse da questa proroga le domande ex D.L. n. 104/2020 (9 + 9 settimane);
- c) Messaggio INPS n. 3729/2020 per i periodi di CIGO con data di inizio effettiva compresa tra il 23 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020 non ricadenti nel caso b) = 31 ottobre 2020.

Attenzione: i termini di trasmissione delle domande di CIGO causale Covid-19 sono decadenziali. Pertanto, se vengono trasmesse fuori termine, vengono respinte integralmente (a differenza delle causali CIGO non Covid che, in determinate circostanze, possono essere accolte parzialmente).

CONTRIBUTO ADDIZIONALE

Un raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019 può far sorgere in capo all'azienda l'obbligo di versamento di un contributo addizionale determinato nel seguente modo:

- nessun calo di fatturato: il 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate;
- riduzione fatturato fino al 20% nel primo semestre 2020 rispetto all'analogo periodo 2019: aliquota del 9%;
- calo di fatturato pari o superiore al 20%: nessun contributo addizionale,
- avvio attività dal primo gennaio 2019: nessun contributo addizionale, indipendentemente dal fatturato;

INPS



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione provinciale Como

- imprese che devono chiudere o ridurre l'attività in base al DPCM del 24 ottobre 2020: nessun contributo addizionale.

La riduzione di fatturato viene autocertificata dal datore di lavoro nell'apposito spazio presente nella domanda telematica di CIGO.

PROCEDURA DI CONSULTAZIONE SINDACALE

La procedura di consultazione sindacale va sempre espletata, non è cambiato nulla rispetto a prima.